

STATUTO
139° CLUB FRECCHE TRICOLORI MESSINA
"Col. Pil. Luigi Gravina"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
=====

GENOVESE FRANCESCO (*) firma su delega del Direttore Provinciale

Prov. di delega Prot. n. 1011/2020

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (di seguito Codice del Terzo settore) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore che acquisisce la denominazione **"139° CLUB FRECCHE TRICOLORI MESSINA"** ed assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione viene intitolata al **"Col. Pil. Luigi Gravina"**, Ufficiale Pilota A.M. in congedo, scomparso nel 2023, fervente fautore della costituzione di un Club Frecche Tricolori nella propria Città di Messina.

L'Associazione qui costituita dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito denominato RUNTS), sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del Codice del Terzo settore.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Messina, Città Metropolitana di Messina, in Via Vincenzo D'Amore n. 19, presso la residenza del Presidente eletto Sig. Salvatore Bombardiere.

Presso la sede sono conservate le raccolte degli atti, l'archivio e sono tenuti tutti i repertori ed i libri contabili. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma è soggetto all'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, ai sensi del successivo art. 12, comma 2.

Il Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico - Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecche Tricolori" - dell'Aeronautica Militare autorizza la denominazione "Club Frecche Tricolori" e ne assegna il numero progressivo; può revocare detta autorizzazione all'Associazione per fatti o comportamenti ritenuti lesivi nei riguardi della P.A.N., dell'Aeronautica Militare, delle altre FF.AA./Corpi Armati dello Stato.

Trattandosi di Associazione regolarmente costituita, a norma del Codice Civile, i fatti lesivi dovranno essere letti o presentati all'Assemblea straordinaria dei Soci per la delibera.

ART. 2 - STATUTO - EFFICACIA ED INTERPRETAZIONE

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 3 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO

L'Assemblea delibera, su proposta del Consiglio Direttivo. il Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più peculiari, quali ad esempio le procedure e le modalità per lo svolgimento delle elezioni degli Organi sociali, il numero di componenti il Consiglio Direttivo, le modalità e i termini di scadenza per il pagamento della quota sociale annua, le caratteristiche del logo ufficiale e dell'abbigliamento sociale.

ART. 4 – FINALITA' ED ATTIVITA'

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fine di lucro e non richiede l'appartenenza ad una determinata razza o sesso né ceto sociale. Essa esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

- persegue finalità di aggregazione di ammiratori della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori", con lo scopo di dare continuità all'attività di sostegno e divulgazione della P.A.N. e dell'Aeronautica Militare Italiana.
- ha lo scopo di far conoscere il mondo aeronautico ai cittadini, creando un'aggregazione tra più persone, trasmettendo valori di unità, lealtà e solidarietà.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzazione di conferenze, viaggi, corsi, di carattere aeronautico, come momenti di socializzazione e di sviluppo culturale;
- Partecipazione a manifestazioni aeree e saloni aeronautici, visite a musei, aeroporti militari e civili, campi volo, industrie aeronautiche;
- Favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri ed utilizzando le moderne tecnologie, per poter facilitare lo scambio di idee e conoscenze sulle tematiche del mondo dell'aviazione. Particolare attenzione sarà data dall'Associazione all'utilizzo della rete Internet;
- Affiancamento alle nuove generazioni che intendono avvicinarsi al mondo del volo, mediante l'organizzazione di battesimi del volo, voli promozionali e avvicinamento alla scuola di volo virtuale a titolo gratuito;
- Svolgimento di tutte le attività considerate essenziali per il raggiungimento delle finalità della Associazione anche in collaborazione con Enti pubblici, istituzioni, altre Associazioni, scuole ed altro.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi (previa iscrizione all'apposito Albo), nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione di Promozione Sociale (APS), opera nel territorio Regionale, Nazionale ed Internazionale.

ART. 5 – SOCI – Ammissione

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono altresì associarsi altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di sette richiesto dalla legge per le Associazioni di Protezione Sociale. Se successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS ed integrare il numero entro un anno.



L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante Socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, da convocarsi entro 60 giorni.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, sempre che sia in regola con la quota associativa annua, nei termini stabiliti dallo Statuto. Non è ammessa la categoria di Soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il Socio si distingue in:

- Socio Onorario
- Socio Fondatore
- Socio Ordinario
- Socio Sostenitore
- Socio Junior

Sono Soci Onorari il Comandante e gli Ufficiali appartenenti al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico – Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori" – dell'Aeronautica Militare, la Signora Fiorisa Nasini, vedova del Col. Pil. A.M. Luigi Gravina, cui è intitolato il Club e tutte le persone designate con delibera dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per i loro meriti in ambito aeronautico o per le loro attività svolte a favore del sodalizio. Essi sono esclusi dal pagamento della quota sociale annua e possono partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato all'Assemblea costituente del Club mediante la sottoscrizione dell'Atto costitutivo e dello Statuto e hanno versato la quota associativa annuale.

Sono Soci Ordinari le persone maggiorenni che hanno versato la quota associativa annuale.

Sono Soci Sostenitori le persone maggiorenni che hanno versato una quota associativa annuale di entità che sia almeno doppia di quella stabilita per il Socio Ordinario.

Sono Soci Juniores le ragazze e i ragazzi con età inferiore agli anni 18 (diciotto), che saranno ammessi, previa autorizzazione dei genitori, con una quota di iscrizione agevolata. Possono partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

Il Socio dovrà mettersi in regola con il versamento annuale della quota associativa, pagando il dovuto presso la cassa dell'Associazione. L'importo della quota annuale ed il periodo entro il quale l'associato dovrà effettuare il versamento saranno stabiliti dall'Organo Direttivo con delibera che verrà resa nota ai Soci prima dell'inizio di ogni nuovo anno solare. Il mancato pagamento della quota associativa annua farà decadere dalla qualifica di Socio, salvo casi eccezionali che saranno valutati e deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – SOCI – Diritti e doveri

I soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri, verso i Soci ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, e rigore morale.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Tutti i Soci hanno diritto di:

- Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alla vita ed alle attività della stessa;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, per i fini associativi, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali, secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;



- Prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- Consultare i verbali;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.

I Soci maggiorenni, esclusi quelli Onorari, se in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di:

- Votare in Assemblea (ciascun Socio ha diritto ad un voto, con possibilità di delega, ai sensi del successivo Art. 10);
- Eleggere gli Organi sociali ed essere eletti negli stessi, se iscritti **da almeno 3 (tre) mesi** nel libro degli associati;

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- Partecipare attivamente alle attività, agli eventi ed alle iniziative dell'Associazione;
- Rispettare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno;
- Versare la propria quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente.

ART. 7 – SOCI – Sanzioni e perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Il Socio che intenda recedere dall'Associazione, comunica per iscritto le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto, per mancato pagamento della quota sociale annua o per inosservanza delle disposizioni dello Statuto medesimo o di eventuali regolamenti o deliberazioni degli Organi sociali, o per danni morali o materiali arrecati ovvero per comportamenti ritenuti lesivi della dignità personale o dell'onorabilità dell'Associazione o delle Istituzioni che essa rappresenta, sarà sottoposto al giudizio del Consiglio Direttivo per l'irrogazione di una sanzione, e nei casi più gravi può essere deferito all'Assemblea straordinaria dei Soci per l'esclusione dall'Associazione.

Le sanzioni previste, in ordine crescente di gravità, sono le seguenti:

- richiamo
- diffida
- sospensione
- esclusione

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni addotte dall'interessato.

La delibera di esclusione dovrà essere tempestivamente notificata per iscritto all'associato.

Il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica.

ART. 8 – VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Il Socio Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Socio Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'Associazione.

L'attività del Socio Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Soci Volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 – GLI ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Organo di Amministrazione (denominato Consiglio Direttivo)
- Presidente
- Organo di controllo (ove previsto)
- Organo di revisione (ove previsto)

ART. 10 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale. È l'Organo sovrano.

Ogni Socio (ad eccezione dei Soci Onorari e Juniores) ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, o cinque in caso si superino i 500 soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o altra persona da lui designata, ovvero nominata a presiedere l'Assemblea dai Soci presenti.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della seduta, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data e ora di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, spedita e divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Delle sedute dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto da Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o dell'Atto costitutivo ovvero per lo scioglimento dell'Associazione, per l'esclusione di un Socio deferito dal Consiglio Direttivo e negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

L'Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 – ASSEMBLEA – Attività

L'Assemblea dei Soci, in convocazione ordinaria:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale (ove previsto);
- Nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva l'eventuale Regolamento interno;
- Approva l'eventuale costituzione di Gruppi e Sezioni di cui al successivo art. 21.

In convocazione straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 12 – ASSEMBLEA – Validità

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, con voto palese, ovvero segreto se riguarda le persone.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed approva le modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi dei Soci, presenti in proprio o per delega, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto (maggioranza inderogabile).

Negli altri casi previsti dalla vigente normativa approva in presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, con voto palese, ovvero segreto se riguarda le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 13 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (denominato CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci tra le persone associate. Dura in carica 3 anni ed i suoi componenti possono esseri rieletti.

È presieduto dal Presidente dell'Associazione e nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, tra i componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo che non abbiano rinnovato la loro quota sociale annuale entro i termini previsti o che non presenzino, senza giustificata ragione, a più di tre riunioni di Consiglio Direttivo, decadono dalla loro carica, e potranno essere sostituiti da uno o più consiglieri nominati in base alla graduatoria dei voti espressi nella precedente Assemblea elettiva dei Soci o anche, in mancanza di aventi diritto, eletti sulla base di una votazione dell'Assemblea dei Soci che verrà convocata appositamente. La loro carica durerà sino alla normale scadenza del Consiglio Direttivo precedentemente eletto.

In particolare:

- Amministra l'Associazione;
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- Stabilisce l'entità della quota sociale annua;
- Predispone il bilancio di esercizio, e ove previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore);
- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Deferisce all'Assemblea i Soci ritenuti punibili con il provvedimento di espulsione.
- Nomina ulteriori collaboratori scelti tra i soci, quali persone di fiducia per l'espletamento di particolari funzioni che si rendano necessarie per le finalità delle attività sociali, o in occasioni di particolari ricorrenze, eventi o altre attività specifiche. Il coordinamento delle loro attività rimane di esclusiva gestione dei membri del Consiglio Direttivo, cui il Socio delegato alla specifica funzione farà riferimento.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.



Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Ha firma congiunta con il Tesoriere di cui al successivo art. 15 per importi eccedenti il limite definito dal Consiglio Direttivo.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e della tenuta dei libri contabili. Sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo, predispone la redazione del bilancio consuntivo e la relativa documentazione da sottoporre all'approvazione degli Organi sociali e la successiva trasmissione al RUNTS.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione, nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e di quanto stabilito dal presente Statuto e dalla vigente normativa.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - IL SEGRETARIO

Il Segretario cura la redazione e la trascrizione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea.

Egli è il responsabile della custodia dei Libri Sociali di cui al successivo art. 20.

Ha il compito di trascrivere nei libri sociali l'ammissione e la cessazione degli associati, secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Cura il rilascio della tessera sociale ai nuovi Soci e l'aggiornamento annuale delle medesime.

ART. 17 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore. In particolare:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.
- Attesta che il bilancio sociale, qualora previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guide di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto, cioè deve contenere una relazione dei risultati.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Sarà nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto nel relativo registro.



ART. 19 - ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni degli Organi sociali sono disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto, di cui al precedente art. 3, deliberato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 60 giorni dalla data di richiesta formulata all'Organo competente.

ART. 21 - GRUPPI E SEZIONI

Nell'ambito dell'Associazione possono essere istituiti Gruppi e Sezioni, sia di carattere temporaneo che permanente. I Gruppi ineriscono specifiche attività praticate (es. modellismo, giochi di società, sport, ecc.); le Sezioni rilevano la territorialità (es. una Sezione distaccata in altro Comune per collaborare ad un particolare evento). La loro costituzione è approvata dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Consiglio Direttivo che ne valuterà l'opportunità/necessità in funzione delle peculiari esigenze e ne determinerà la tipologia, la finalità e la durata.

ART. 22 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Attività di raccolta fondi
- Rimborsi da convenzioni
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

ART. 23 - I BENI

I beni dell'associazione possono essere beni immobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili, possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione, saranno elencati nell'inventario, che sarà depositato presso la sede dell'associazione e potrà essere consultato dagli associati.

ART. 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria per l'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 - BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dal Tesoriere secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, che lo delibera con apposito verbale, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce (30 aprile) e lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità disposte dal medesimo.



ART. 26 - BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, secondo le previsioni contenute nel medesimo disposto normativo.

ART. 27 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione deve essere custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di Promozione Sociale potrà avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione medesima.

ART. 29 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 30 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 31 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 - IL COMANDANTE DELLA PAN

Il Comandante della P.A.N. può disporre la cancellazione del nome "FRECCHE TRICOLORI" all'Associazione, il cui comportamento sia stato lesivo nei riguardi della P.A.N. o dell'Aeronautica Militare e/o delle FF.AA. e/o dei Corpi Armati dello Stato.

Traffandosi di Associazione regolarmente costituita, a norma di Codice Civile, i fatti lesivi dovranno essere letti o presentati all'Assemblea straordinaria dei soci per la delibera

ART. 35 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del Codice del Terzo settore trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X, in coerenza con l'interpretazione autentica data dal medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, del Codice del Terzo settore.

Il presente Statuto, approvato all'unanimità dei Soci Fondatori nell'Assemblea costituente, viene allegato all'Atto costitutivo redatto in data **21 gennaio 2026** e ne costituisce parte integrante.

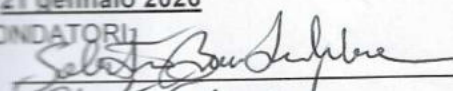
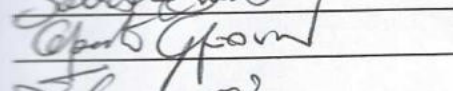
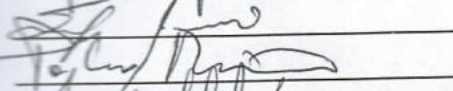
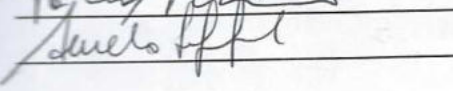
Il presente Atto è composto da nove facciate compresa questa, per un totale di 444 righe fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

Wessina, **21 gennaio 2026**

I SOCI FONDATORI

1.
3.
5.
7.
9.

2.
4.
6.
8.

